



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. **000915**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della medesima regione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della regione Lazio;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2021 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, è integrato di euro 1.846.001,78 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell'8 settembre 2020 recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della regione Lazio";





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021 recante: "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto ed il territorio del Comune di Venezia";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 814 del 9 dicembre 2021 e n. 839 del 12 gennaio 2022, recanti: "Ripartizione di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

RITENUTO necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

CONSIDERATA la necessità, rappresentata dalla Regione Lazio, di autorizzare l'integrazione dei piani degli interventi adottati per fronteggiare l'emergenza in rassegna, al fine di provvedere alla conclusione delle procedure, oggetto di rallentamenti procedurali, di istruttoria e liquidazione delle istanze di contributo di cui all'articolo 25, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, in favore dei soggetti danneggiati;

ACQUISITA l'intesa della Regione Lazio;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1





Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. La Regione Lazio è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell'8 settembre 2020, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700/2020, come integrati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 814 del 9 dicembre 2021 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 839 del 12 gennaio 2022, e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi. Per le ragioni di cui in premessa, il soggetto responsabile provvede altresì, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, all'integrazione del piano degli interventi con il riparto delle risorse per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700/2020 di cui all'articolo 25, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 1 del 2018, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile. Attraverso il piano di cui al precedente periodo, il predetto soggetto provvede, inoltre, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 2, il soggetto responsabile, già Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 700/2020, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte, anche durante lo stato di emergenza, contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Lazio, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connesse, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6244 aperta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700/2020, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.
 6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.
 7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuo delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
 8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.
 9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Lazio che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto





Presidenza del Consiglio dei Ministri

della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **17 AGO. 2022**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

